

8.2.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

8.2.8.1. Base giuridica

Articoli 21, 22, 24, 25 e 26 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

regolamento delegato (UE) n. 807/2014

regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014

Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, in particolare artt. 32 (operazione 8.1), 34 (operazioni 8.3 e 8.4), 35 (operazione 8.5), 41 (operazione 8.6).

8.2.8.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La selvicoltura è parte integrante dello sviluppo rurale e la gestione sostenibile delle risorse forestali e naturali è uno degli obiettivi della politica di sviluppo rurale. Quest'ultima rappresenta anche uno strumento essenziale sia per il conseguimento degli obiettivi ambientali, sociali ed economici delle politiche comunitarie e nazionali, sia per il perseguimento degli impegni internazionali e comunitari in materia di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico e di conservazione della biodiversità. La superficie forestale copre oltre un terzo del territorio regionale, di cui oltre il 70% in zone montane; le foreste svolgono quindi un ruolo importante dal punto di vista sociale e ambientale, oltre che economico e produttivo.

La misura concorre ai seguenti fabbisogni:

- F4 (Migliorare la competitività sostenibile delle imprese agricole, agroalimentari e forestali);
- F10 (Prevenire e ripristinare i danni connessi ai climatici, sanitari e fitosanitari, ambientali e all'azione dei selvatici);
- F11 (Sostenere il ripristino, il mantenimento e il miglioramento della biodiversità naturale e agraria e del paesaggio);
- F14 (Diffondere le pratiche agricole e forestali idonee ad incrementare il sequestro di carbonio.

La misura prevede l'attivazione delle seguenti sottomisure e tipi di operazione:

- sottomisura 8.1 (Sostegno alla forestazione/all'imboschimento): operazione 8.1.1 (Imboschimento di terreni agricoli e non agricoli) collegata alla focus area 5E;
- sottomisura 8.3 (Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastofici): operazione 8.3.1 (Prevenzione dei danni alle foreste da incendi,

calamità naturali ed eventi catastofici) collegata alla focus area 3B e, secondariamente, alla 4C e 5E;

- sottomisura 8.4 (Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastofici): operazione 8.4.1 (Ripristino dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastofici) collegata alla focus area 3B e, secondariamente, alla 4C e 5E;
- sottomisura 8.5 (Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali): operazione 8.5.1 (Investimenti per accrescere resilienza e pregio ambientale degli ecosistemi forestali) collegata alla focus area 4A;
- sottomisura 8.6 (Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste): operazione 8.6.1 (Investimenti per incrementare il potenziale economico delle foreste e dei prodotti forestali) collegata alla focus area 2A.

Il contributo specifico di ogni operazione ai fabbisogni sopra elencati è riportato nella descrizione di ciascun tipo di operazione.

Oltre a costituire una fonte di reddito e di materie prime rinnovabili, le foreste svolgono un ruolo essenziale nel perseguire una economia a basse emissioni climalteranti, nel fissare il carbonio, conservare la biodiversità, proteggere il suolo, assicurare servizi sociali e ricreativi. Inoltre, circa la metà delle aziende agricole rilevate al censimento dell'agricoltura nel 2010 erano attive anche nel settore forestale, con 171 mila ettari di superficie a bosco e 15 mila ettari ad arboricoltura da legno. Ne consegue un'interessante possibilità di differenziazione delle fonti di reddito.

La misura concorre alla gestione e tutela attiva del patrimonio forestale, alla valorizzazione delle potenzialità del bosco come risorsa ambientale, economica e sociale, funzionale alla crescita delle zone rurali. Gli interventi selvicolturali sostenuti dal PSR saranno subordinati al rispetto del regolamento forestale regionale (Regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R) che recepisce i principi della gestione forestale sostenibile (GFS) come definiti dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993 ed è coerente con la Strategia forestale comunitaria (GU C56 del 26.2.1999 e COM(2013) 659 del 20/09/2013).

La misura contribuisce come segue agli obiettivi trasversali:

- innovazione, attraverso il sostegno all'introduzione di macchinari e tecniche di lavoro ad alto contenuto innovativo;
- ambiente, mediante la conformità alla Strategia nazionale di conservazione della biodiversità, il rispetto dei principi della gestione forestale sostenibile e l'inserimento nei principi per i criteri di selezione della certificazione volontaria della GFS secondo gli standard internazionali (PEFC/FSC);
- cambiamento climatico, mediante la conformità alla Strategia nazionale di adattamento al cambiamento climatico.

Al fine di rispondere efficacemente ai fabbisogni evidenziati nell'analisi SWOT e agli obiettivi della strategia nazionale del Piano quadro del settore forestale, le operazioni della misura potranno essere attivate sia singolarmente che in modo combinato in progetti specifici multioperazione a più alto valore aggiunto, secondo un approccio territoriale, settoriale o per aree tematiche.

8.2.8.3. *Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione*

8.2.8.3.1. 8.1.1 Imboschimento di terreni agricoli e non agricoli

Sottomisura:

- 8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento

8.2.8.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione sostiene l'imboschimento di terreni agricoli e non agricoli con l'utilizzo di specie legnose adatte alle condizioni stazionali e climatiche della zona interessata nel rispetto di specifici requisiti ambientali. Essa prevede, oltre alla copertura dei costi di impianto, l'erogazione di un premio annuale ad ettaro di superficie a copertura dei costi di impianto alle condizioni riportate nella sezione 8.2.8.3.1.5.

L'operazione prevede le seguenti azioni:

azione 1: impianti di arboricoltura da legno a ciclo breve (durata minima di 8 anni) per la produzione di legname di pregio;

azione 2: impianti di arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo (durata minima di 20 anni);

azione 3: impianti di bosco permanente (durata minima di 20 anni, comunque non reversibile salvo autorizzazioni ai sensi delle norme vigenti).

Per chiarezza, si descrivono in sintesi le 3 azioni:

azione 1) impianti di arboricoltura da legno a ciclo breve: è prevista la realizzazione di piantagioni temporanee con cloni di pioppo, escludendo la pioppicoltura ordinaria (monoclonale);

azione 2) impianti di arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo: l'azione sostiene la creazione di popolamenti arborei temporanei costituiti da latifoglie, con funzioni sia ambientali che produttive (legname di pregio per l'industria o tartufi). Si compone di due sottoazioni, una relativa all'arboricoltura da legno per la produzione di legname di pregio (sottoazione A), l'altra relativa all'arboricoltura con specie tartufigene (sottoazione B);

azione 3) impianti di bosco permanente: l'obiettivo è la ricostituzione di boschi planiziali, cioè popolamenti forestali naturaliformi (per composizione, struttura e densità), polifunzionali e permanenti (cioè non più passibili di trasformazione d'uso del suolo), da gestire e porre in rinnovazione con le tecniche della selvicoltura naturalistica.

L'operazione risponde prioritariamente al fabbisogno F14 (Diffondere le pratiche agricole e forestali idonee a incrementare il sequestro di carbonio) e secondariamente al fabbisogno F11 (Sostenere il ripristino, il mantenimento e il miglioramento della biodiversità naturale e agraria e del paesaggio). Essa è collegata alla focus area 5E (Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale) e si pone in continuità con le azioni intraprese fin dal 1994 in attuazione del regolamento (CEE) n. 2080/92 e successivamente confermate con la misura H del PSR 2000-2006 e con la misura 221 del PSR 2007-2013. Tuttavia, rispetto ai precedenti periodi di programmazione, l'operazione prevede di riservare un maggior

spazio all'arboricoltura da legno a ciclo breve (azione1) e di concentrare gli interventi in pianura. La maggiore attenzione riservata all'arboricoltura da legno a ciclo breve, e in particolare alla pioppicoltura, è collegata alla sua capacità di contribuire al sequestro di carbonio, nello specifico:

- l'impianto di pioppeti interessa nella quasi totalità le aree agricole della bassa pianura piemontese, dove prevalgono i seminativi (mais soprattutto): qui la pioppicoltura può contribuire efficacemente alla diversificazione del paesaggio in termini di arricchimento della componente arborea e alla capacità dell'agroecosistema di sequestrare carbonio;
- lo stoccaggio di carbonio negli impianti di arboricoltura da legno a ciclo breve risulta significativo per la rapidità di accrescimento e, nel caso del pioppo, anche per l'utilizzo del legname in manufatti come i pannelli e i segati utilizzati in arredamento ed edilizia (durata stimata in ca. 30 anni).

Va inoltre ricordato che la filiera del legno di pioppo a livello regionale e nazionale ha una grande importanza economica e sociale, ma negli ultimi decenni la scarsa remuneratività ha drasticamente ridotto le superfici di tale coltura, in particolare in Piemonte (sulla base dei censimenti generali dell'agricoltura, le superfici a pioppeto sono scese da 37 mila ettari nel 1982 a 11 mila ettari nel 2010).

L'operazione non sostiene la pioppicoltura ordinaria (monoclonale) e riconosce condizioni via via più favorevoli in funzione dell'aumento del grado di: (i) qualità ambientale per la quale è previsto il requisito della diversità clonale (con cloni a Maggiore Sostenibilità Ambientale - MSA); (ii) diversità specifica (inserimento di altre specie in accompagnamento al pioppo); (iii) sostenibilità ambientale basata sull'adesione a sistemi di certificazione della gestione forestale sostenibile e ai disciplinari di produzione FSC e PEFC, messi a punto sulla base dello studio "Ecopioppo", realizzato proprio in Piemonte già nell'anno 2000

(<http://www.regione.piemonte.it/foreste/it/filiere/arboricoltura/pioppicoltura/ecocertificazione.html>).

La focalizzazione degli interventi di imboschimento in pianura è motivata dall'impatto ambientale sicuramente positivo in tali zone della ricostituzione di boschi e formazioni arboree. Al contrario, in montagna, dove la superficie forestale è quasi raddoppiata negli ultimi 50 anni per l'abbandono dei coltivi e dei pascoli, appare prioritario difendere gli spazi aperti dall'avanzata spontanea del bosco.

L'operazione concorre come segue agli obiettivi trasversali:

- innovazione, attraverso il riconoscimento di priorità all'utilizzo di materiali di moltiplicazione innovativi;
- ambiente, mediante la conformità alla Strategia nazionale di conservazione della biodiversità, il riconoscimento di priorità e maggior intensità di aiuto nel caso di certificazione volontaria della gestione forestale sostenibile secondo gli standard internazionali (PEFC/FSC) e di utilizzo di cloni di pioppo a maggior sostenibilità ambientale (cloni MSA);
- cambiamento climatico, mediante la conformità alla Strategia nazionale di adattamento al cambiamento climatico.

8.2.8.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno comprende:

- un contributo in conto capitale destinato a coprire, in tutto o in parte, le spese di impianto (azioni 1, 2 e 3);
- un premio annuale per ettaro a copertura dei costi di mancato reddito agricolo (azioni 2 e 3);
- un premio annuale per ettaro a copertura delle spese di manutenzione (azioni 2 e 3).

8.2.8.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- regolamento (UE) n. 1407/2013;
- parte II, sezione 2.6 degli “Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2014-2020);
- legge regionale n. 4/2009 (Gestione e promozione economica delle foreste);
- legge 752/1985 “Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo”;
- decreto legislativo n. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- decreto legislativo n. 227/2001 “Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 5”;
- legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità);
- decreto legislativo n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

8.2.8.3.1.4. Beneficiari

- Azione 1 (Impianti di arboricoltura da legno a ciclo breve): soggetti privati, anche in forma associata, proprietari o gestori di terreni agricoli.
- Azione 2 (Impianti di arboricoltura a ciclo medio-lungo): soggetti pubblici o privati, anche in forma associata, proprietari o gestori di terreni agricoli.
- Azione 3 (Impianti di bosco permanente): soggetti pubblici o privati, anche in forma associata, proprietari o gestori di terreni agricoli o non agricoli.

Nel caso dei terreni demaniali, il sostegno può essere concesso solo se il soggetto gestore di tali terreni è un soggetto privato o un comune.

8.2.8.3.1.5. Costi ammissibili

- Azione 1 (Impianti di arboricoltura da legno a ciclo breve): costi di impianto.
- Azione 2 (Impianti di arboricoltura a ciclo medio-lungo): costi di impianto, di mancato reddito e di manutenzione.
- Azione 3 (Impianti di bosco permanente): costi di impianto, di mancato reddito (limitatamente ai terreni agricoli) e di manutenzione.

La durata dei premi annui per la manutenzione è limitata a un periodo di:

- 5 anni per l'azione 2;
- 10 anni per l'azione 3.

La durata dei premi annui per il mancato reddito è la seguente:

- per l’Azione 2 - impianti di arboricoltura a ciclo medio-lungo:

- a) 10 anni per la sottoazione A (arboricoltura da legno per la produzione di legname di pregio);

b) 5 anni per la sottoazione B (arboricoltura con specie tartufigene), tenendo conto dei possibili redditi ritraibili dalla produzione dei tartufi (a partire dal 6° anno);

- per l'Azione 3: 10 anni.

Sono considerate ammissibili tutte le spese sostenute dal beneficiario (dopo la presentazione della domanda di aiuto) per lavori e acquisti necessari alla corretta esecuzione degli interventi di piantagione. Le spese ammissibili sono riconducibili, in particolare, a:

- acquisto del materiale di propagazione, anche micorrizzato o colonizzato da batteri azotofissatori, sua preparazione e trasporto;
- operazioni correlate alla messa a dimora delle piante, in particolare: analisi del suolo, eventuali ripuliture dalla vegetazione preesistente all'impianto, eventuali sistemazioni idraulico-agrarie, lavorazioni agronomiche per la preparazione del terreno, tracciamento filari e apertura buche, messa a dimora del materiale di propagazione, acquisto e collocazione di pacciamatura, eventuali picchetti di segnalazione, pali tutori, protezioni individuali dalla fauna selvatica o recinzioni;
- cure colturali effettuate entro il primo anno dell'impianto e comunque prima della presentazione della domanda di pagamento, finalizzate a favorire la permanenza e lo sviluppo di un popolamento dotato di buone caratteristiche qualitative e quantitative, in particolare: risarcimento delle fallanze, contenimento della vegetazione infestante, eventuale potatura, eventuali irrigazione, sfolli, diradamenti, eliminazione e smaltimento della pacciamatura (se non biodegradabile), eventuali interventi fitosanitari;
- spese generali, relative a consulenza, progettazione e direzione dei lavori.

8.2.8.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Le condizioni di ammissibilità riguardano la localizzazione degli interventi, focalizzata in pianura per le ragioni esposte nel par. Descrizione degli interventi, e i requisiti minimi in materia ambientale indicati all'art. 6 del Reg. (UE) 807/2014. In particolare:

- viene esclusa la forestazione degli habitat vulnerabili quali le torbiere e le zone umide o altre zone di elevato valore ecologico, quali i prati permanenti e i pascoli;

- specie impiegabili: a) è ammesso soltanto l'uso di latifoglie (considerate le fasce altimetriche interessate) ed è vietato l'impiego delle specie arboree invasive individuate dal regolamento forestale regionale (Allegato E al Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4); b) per gli interventi di qualsiasi superficie saranno impiegate esclusivamente specie in grado di resistere ai cambiamenti climatici e che non minacciano la biodiversità e i servizi ecosistemici né la salute umana. In particolare per ciascuna azione saranno indicate, nelle Norme di attuazione dei bandi, le specie arboree e le varietà utilizzabili, che per ciascun intervento dovranno essere scelte in base a un progetto o a una relazione tecnica, redatti tenendo conto del contesto pedologico e idrologico;

- come dettagliato nel paragrafo Informazioni specifiche della misura: per le azioni 2 e 3 saranno ammessi soltanto impianti misti; per l'azione 1 è previsto l'utilizzo di almeno il 20% di cloni di pioppo a maggior sostenibilità ambientale (percentuale minima che sale fino al 40% per gli interventi di superficie pari o superiore ai 15 ettari) e l'obbligo di miscuglio clonale per gli impianti di almeno 5 ettari.

A. Localizzazione degli impianti

Per le azioni 1, 2 – sottoazione A (arboricoltura da legno) e 3 gli impianti devono essere realizzati nelle aree

di pianura individuate nell'allegato al PSR 2014-20 "Classificazione e ripartizione del territorio regionale fra montagna, collina e pianura"; la classificazione potrà essere dettagliata a livello di particella catastale secondo parametri di pendenza e altimetria che verranno definiti con D.G.R.

Per l'azione 2 - sottoazione B (arboricoltura con specie tartufigene) gli impianti devono essere realizzati nelle aree vocate, in particolare collinari, individuate dalla specifica cartografia regionale (Carta delle attitudini tartufigene del territorio piemontese, disponibile su sito web della Regione Piemonte <http://www.regione.piemonte.it/foreste/it/filiere/tartufi/carte.html>)

B. Superfici ammissibili all'imboschimento

- Azioni 1 e 2: terreni agricoli (limitatamente a: seminativi e coltivazioni legnose permanenti).
- Azione 3: terreni agricoli (limitatamente a: seminativi e coltivazioni legnose permanenti) e terreni non agricoli.

Non sono comunque ammissibili:

- impianti su prati permanenti e pascoli;
- impianti su aree classificate come bosco ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 4/2009;
- impianti su aree con vegetazione di interesse naturalistico, come i prati magri, le brughiere, le zone umide e le torbiere e su eventuali altri ambienti preziosi per il mantenimento della biodiversità o lo stoccaggio di carbonio.

C. Spese e tipologie di impianto non ammissibili

- piantagioni di alberi di Natale (generi Abies o Picea) o con altre conifere,
- impianti a ceduo a turno breve o con specie a rapido accrescimento per la produzione di biomassa a scopo energetico,
- per l'azione 1, impianti monoclonali (pioppicoltura ordinaria).

D. Per tutte le azioni la realizzazione degli impianti sarà condizionata alla presentazione di un progetto o relazione tecnica.

E. Complementarietà ai fini EFA: le superfici imboschite da parte di soggetti privati con impianti a ciclo non breve, ai sensi dell'art. 22 del Reg. UE 1305/2013 o tramite i precedenti programmi di sviluppo rurale, se utilizzate ai sensi dell'art. 32, par. 2, lett. b), punto ii) del Reg. (UE) n. 1307/2013, subiscono una riduzione del premio per le perdite di reddito. Ciò non accade nel caso in cui l'importo corrispondente alla somma del premio per le EFA e del premio di mancato reddito sia inferiore all'importo del reddito da coltura agricola utilizzato come riferimento per il calcolo dei premi per le perdite di reddito nel corrispondente PSR.

8.2.8.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Sarà riconosciuta priorità a:

- imprenditori agricoli;
- aziende in possesso di certificazione della gestione forestale sostenibile;
- aziende con piano di gestione forestale o aderenti all'operazione Piani forestali o strumenti equivalenti nell'ambito della sottomisura 16.8;
- aziende beneficiarie o aderenti ad altre operazioni o misure forestali del PSR 2014-20;
- interventi realizzati in fasce fluviali del PAI.

Inoltre sarà riconosciuta priorità:

- per l'azione 1 a interventi realizzati in zone vulnerabili da nitrati di origine agricola;
- per l'azione 2 a interventi realizzati in: siti della rete Natura 2000, aree naturali protette, zone di salvaguardia delle acque per consumo umano, zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ed eventuali altri siti di rilevanza ambientale, e, per la sola sottoazione A, impianti policiclici (presenza sullo stesso appezzamento di piante con cicli produttivi di lunghezza differente, in grado di produrre assortimenti legnosi di pregio);
- per l'azione 3 a interventi realizzati in: siti della rete Natura 2000, aree naturali protette, zone di salvaguardia delle acque per consumo umano, zone vulnerabili ai nitrati ed eventuali altri siti di rilevanza ambientale.

I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri di selezione da presentare al Comitato di Sorveglianza.

8.2.8.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Azione 1 (pioppicoltura).

Viene riconosciuta una spesa massima ammissibile di:

- euro 4.000/ha per impianti monospecifici, cioè costituiti esclusivamente da cloni di pioppo;
- euro 5.000/ha per impianti polispecifici, comprendenti anche uno o più filari, perimetrali o no, di specie autoctone, arbustive e/o arboree.

Il contributo alle spese di impianto viene differenziato come segue, in relazione alla qualità ambientale degli impianti:

- 80% dei costi ammissibili nei due seguenti casi: a) impianti con miscuglio clonale (mescolanza di almeno due cloni MSA costituenti ciascuno almeno il 10% e complessivamente almeno il 30% dei cloni di pioppo utilizzati nell'impianto) realizzati da aziende che al momento della presentazione della domanda di pagamento siano in possesso di certificazione della gestione forestale sostenibile; oppure b) impianti con miscuglio clonale e almeno il 50% di piante di cloni MSA sul totale delle piante di cloni di pioppo messe a dimora;
- 60% dei costi ammissibili negli altri casi, rispettando comunque gli obblighi relativi alle percentuali

minime di pioppelle di cloni MSA e di miscuglio clonale specificati al successivo paragrafo "Informazioni specifiche della misura".

Azione 2:

- contributo alle spese di impianto pari all'80% dei costi ammissibili (su una spesa massima ammissibile di 7.000 euro/ha);
- premio per la manutenzione: 600 euro/ha all'anno per una durata di 5 anni;
- premio per il mancato reddito:
 - per gli impianti della sottoazione A: 600 euro/ha per un durata di 10 anni;
 - per gli impianti della sottoazione B: 300 euro/ha per un durata di 5 anni.

Azione 3:

- contributo alle spese di impianto pari al 100% dei costi ammissibili (su una spesa massima ammissibile di 8.000 euro/ha) per gli enti pubblici o di diritto pubblico;
- contributo alle spese di impianto pari all'80% dei costi ammissibili (su una spesa massima ammissibile di 8.000 euro/ha) per le altre categorie di beneficiari;
- premio per la manutenzione: 500 euro/ha all'anno per una durata di 10 anni;
- premio per il mancato reddito: 700 euro/ha all'anno per una durata di 10 anni.

I premi per la manutenzione e le perdite di reddito non vengono riconosciuti per gli impianti a breve ciclo (azione 1), né per le superfici di proprietà pubblica.

8.2.8.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.8.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Si rimanda a quanto indicato nella sezione 8.2.8.4.1.

8.2.8.3.1.9.2. *Misure di attenuazione*

Si rimanda a quanto indicato nella sezione 8.2.8.4.2.

8.2.8.3.1.9.3. *Valutazione generale della misura*

Si rimanda a quanto indicato nella sezione 8.2.8.4.3.

8.2.8.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

A) Per il contributo alle spese di impianto sono stati definiti costi semplificati o costi standard specifici, in base all'art. 67 comma 1 lett. b) e comma 5 lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013 (vedere Allegato al PSR

“L’impiego dei costi semplificati/standard per la giustificazione del contributo alle spese di impianto per la sottomisura 8.1”). Le singole voci di costo sono state ricavate dal Prezzario per Opere e Lavori Pubblici della Regione Piemonte, consultabile alla pagina <http://www.regione.piemonte.it/oopp/prezzario/index16.htm>.

Per l’azione 1 (arboricoltura da legno a ciclo breve), considerata la standardizzazione consolidata della pioppicoltura, le unità di costo standard sono riferite a tutte le voci di costo dell’investimento, e sono strutturate in base a età delle pioppelle (1 anno e 2 anni), densità del pioppeto, impianto monospecifico e polispecifico, per interventi realizzati in pianura.

Poiché i costi standard coprono tutte le voci di costo, per l’azione 1 si è ritenuto opportuno considerare ben nove fasce di densità di impianto (facendo riferimento a distanze tra le piante da mt. 8x8 a mt. 4x4): 150-165, 166-190, 191-217, 218-254, 255-301, 302-358, 359-441, 442-574, 575-650 piante/ha.

I costi standard unitari sono stati determinati anche per i cosiddetti pioppeti polispecifici, nei quali è previsto almeno un filare perimetrale di specie arbustive e/o arboree autoctone, in numero indicativo di 100 piante per ettaro.

Si riporta di seguito un esempio di unità di costo standard per la pioppicoltura: Realizzazione impianto di PIOPPETO MONOSPECIFICO: densità stimata 191-217 piante ad ettaro, distanza d’impianto indicativa 7,0 x 7,0 m., fornitura e posa di pioppelle di 2 anni. Compreso ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d’arte - considerando una densità indicativa di 204 piante/ha. Costo standard 2030,19 €/ha.

Per le azioni 2 e 3, considerata l’estrema variabilità degli interventi ammissibili (specie utilizzate, tipologia del materiale vivaistico, densità di impianto, eventuale pacciamatura e protezione dalla fauna selvatica, ecc.) si sono elaborati i costi standard solo per le operazioni di preparazione del terreno e messa a dimora del materiale vivaistico; per le altre voci di costo, per lo più riferite al numero di piante effettivamente impiegate, si farà riferimento ai documenti giustificativi prodotti dai beneficiari, confrontati con il prezzario regionale di riferimento

Per le azioni 2 e 3, quindi, i costi standard sono stati riferiti a un numero inferiore di fasce di densità di impianto:

- tre per l’arboricoltura da legno per la produzione di legname di pregio (ADL, azione 2 sottoazione A): 500-625, 626-816, 817-1000 piante/ha, facendo riferimento a densità indicative di 556, 714, 952 piante/ha;
- due per l’arboricoltura con specie tartufigene (sottoazioneB), che prevede densità relativamente basse: 238-333 e 334-500 piante/ha, facendo riferimento a densità indicative di 278 e 400 piante/ha;
- tre per il bosco permanente: 750-900, 901-1300, 1301-2000 piante/ha, cui corrispondono le seguenti densità indicative di impianto: 816 -1111-1667 piante/ha.

Si riporta un esempio per l’azione 2 – sottoazione A: Realizzazione di impianto ADL in pianura: densità stimata 625 piante ad ettaro, distanza d’impianto indicativa 4,0 x 4,0 m. Messa a dimora manuale di piantine, in terreno già lavorato (aratura, erpicatura e/o rippatura), compresi l’apertura manuale o meccanizzata di buche idonee a contenere l’apparato radicale, il reinterro, il tracciamento dei filari o delimitazione dei gruppi di piante, picchettamento ed ogni altro onere necessario. Costo standard 2228,29 €/ha.

Esempio per l'azione 2 – sottoazione B: Realizzazione impianto di arboricoltura con specie tartufigene in collina: 400 piante ad ettaro, distanza d'impianto indicativo 5 x 5 m. Messa a dimora manuale di piantine, in terreno già lavorato (aratura, erpicatura e/o rippatura), compresa l'apertura manuale o meccanizzata di buche idonee. Costo standard 1355,72 €/ha.

Esempio per l'azione 3: Realizzazione di impianto di BOSCO permanente: 1111 piante ad ettaro, distanza d'impianto indicativa 3 x 3 m. Messa a dimora manuale di piantine, in terreno già lavorato (aratura, erpicatura e/o rippatura), compresi l'apertura manuale o meccanizzata di buche idonee a contenere l'apparato radicale, il reinterro, tracciamento dei filari o delimitazione dei gruppi di piante, picchettamento ed ogni altro onere necessario. Costo standard 2978,83 €/ha.

B) Per la stima dei costi di manutenzione si è tenuto conto dei dati forniti da prezzario Regione Piemonte, impianti dimostrativi di arboricoltura da legna piemontesi, progetto nazionale di ricerca RiSevItalia

C) I premi per le perdite di reddito sono stati calcolati da IPLA in base al reddito dei seminativi del Piemonte, come illustrato nel documento di giustificazione dei premi (paragrafo 3.13).

8.2.8.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Cfr. la sezione 8.2.8.6.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Ai fini dell'attuazione dell'operazione si considera quale "strumento equivalente" il Piano di coltura (strumento di gestione semplificato), previsto per la totalità delle superfici imboschite sostenute dal PSR.

[Forestazione e imboschimento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Per gli impianti dell'Azione 1 (pioppicoltura) si stabiliscono i seguenti obblighi:

A) per le aziende non certificate per la gestione forestale sostenibile (GFS):

1) per impianti di superficie in domanda compresa tra 2 e 4,99 ha è obbligatorio l'uso di almeno il 20% di cloni MSA sul totale delle pioppelle impiegate;

2) per impianti di superficie compresa tra 5 e 14,99 ha è obbligatorio l'utilizzo di un miscuglio clonale, comprendente almeno due cloni MSA costituenti ciascuno almeno il 10% e complessivamente almeno il

30% dei cloni di pioppo utilizzati nell'impianto;

3) per impianti di superficie uguale o superiore ai 15 ha è obbligatorio l'impiego di almeno il 40 % di cloni MSA in miscuglio clonale, come sopra definito;

B) in alternativa, per le aziende che abbiano conseguito la certificazione della gestione forestale sostenibile (GFS) secondo gli standard FSC o PEFC, è obbligatorio l'utilizzo negli impianti di almeno due cloni, di cui almeno uno MSA: in proporzione minima pari al 10% di cloni MSA sul totale delle piante impiegate per impianti al di sotto dei 15 ha, al 20% di cloni MSA sul totale delle piante impiegate per impianti di superficie uguale o superiore ai 15 ha.

Per gli impianti dell'azione 2 (arboricoltura a ciclo medio-lungo) si stabiliscono i seguenti obblighi:

A) sottoazione *Arboricoltura da legno*: gli impianti dovranno essere costituiti da almeno 3 specie di latifoglie arboree scelte tra quelle riportate indicate dalle Norme di attuazione dei bandi, delle quali almeno due utilizzate come "piante principali" dell'impianto (comprese le eventuali "accessorie paracadute") e almeno una come "accessoria".

Per gli impianti potranno essere utilizzate specie o generi di latifoglie arboree autoctone, naturalizzate o esotiche (purché non classificate come invasive dal regolamento forestale regionale), in particolare: *Acer spp.*, *Fraxinus spp.*, *Malus sylvestris*, *Populus spp.*, *Prunus avium*, *Pyrus pyraeaster*, *Quercus spp.*, *Sorbus spp.*, *Tilia spp.*.

B) sottoazione *Arboricoltura con specie tartufigene*: dovranno essere utilizzate:

- per gli impianti di superficie in domanda inferiore ai 5 ha, almeno 2 specie di latifoglie arboree, la meno abbondante delle quali costituisca almeno il 10% delle piante utilizzate nell'impianto, scelte tra quelle che saranno elencate nelle Norme di attuazione;

- per gli impianti di superficie in domanda superiore ai 5 ha, almeno 3 specie arboree.

Le specie o generi utilizzabili sono in particolare: *Ostrya carpinifolia*, *Populus spp.*, *Quercus spp.*, *Salix alba*, *Tilia spp.*

Per gli impianti dell'azione 3 (bosco permanente), allo scopo di costituire popolamenti il più possibile in equilibrio con le condizioni ambientali della stazione d'impianto potranno essere impiegate solo specie autoctone, in numero minimo di 5, delle quali almeno 3 arboree e almeno 2 arbustive, che saranno elencate nelle Norme di attuazione dei bandi.

[Forestazione e imboschimento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Le norme di attuazione dei bandi, in coerenza in particolare con i requisiti ambientali minimi di cui all'art. 6 del regolamento (UE) n. 807/2014, preciseranno:

- il numero minimo e massimo di piante per ettaro da impiegare per ciascuna tipologia;
- le specie utilizzabili, che comunque dovranno essere adatte alle condizioni ambientali e climatiche della zona;
- i cloni MSA di pioppo, indicati in elenchi predisposti da centri di ricerca riconosciuti

- la superficie minima, per domanda e per singolo appezzamento, e massima ammissibile all'impianto;
- le modalità di progettazione e realizzazione degli impianti;
- gli obblighi e gli impegni di manutenzione delle piantagioni da parte del beneficiario.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Non pertinente.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Non pertinente.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

Non pertinente.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

Non pertinente.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

Non pertinente.

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

Non pertinente.

8.2.8.3.2. 8.3.1 Prevenzione dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

Sottomisura:

- 8.3 - Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

8.2.8.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione sostiene:

- interventi selvicolturali e di difesa idrogeologica e fitosanitaria (anche attraverso misure di lotta biologica) finalizzati al miglioramento della stabilità ecologica di boschi e relativi versanti sia a carattere preventivo di calamità che di protezione contro la selvaggina in aree forestali danneggiate;
- misure di prevenzione (interventi protettivi) contro valanghe, smottamenti, frane, caduta sassi e altre calamità naturali nella fascia boschiva e alpicola;
- misure di prevenzione di danni dovuti a fattori biotici (fitopatie e infestazioni parassitarie).

L'operazione risponde prioritariamente al fabbisogno F10 (Prevenire e ripristinare i danni connessi ai climatici, sanitari e fitosanitari, ambientali e all'azione dei selvatici) e secondariamente al fabbisogno F11 (Sostenere il ripristino, il mantenimento e il miglioramento della biodiversità naturale e agraria e del paesaggio). Essa è collegata alla focus area 3B e, secondariamente alle focus area 4C e 5E. Essa concorre come segue agli obiettivi trasversali:

- innovazione, attraverso l'adozione di tecniche selvicolturali innovative volte a garantire la stabilità e la conservazione delle foreste alpine;
- ambiente, mediante la conformità alla Strategia nazionale di conservazione della biodiversità, il rispetto dei principi della gestione forestale sostenibile e l'inserimento nei principi per i criteri di selezione della certificazione volontaria della GFS secondo gli standard internazionali (PEFC/FSC);
- cambiamento climatico, mediante la conformità alla Strategia nazionale di adattamento al cambiamento climatico.

Il contributo agli obiettivi trasversali dell'ambiente e del cambiamento climatico è ulteriormente chiarito nella motivazione dell'operazione riportata di seguito.

Nei boschi di montagna e di collina, che hanno prevalentemente funzione protettiva, i danni per fattori abiotici e biotici pregiudicano la funzione di protezione del territorio comportando un aumento del rischio idrogeologico per eventi naturali nel medio-lungo termine. Analogamente ciò si verifica nel caso di boschi situati nelle aree di pertinenza del demanio idrico. È ormai assodato come andamenti stagionali sfavorevoli (inverni poveri di neve, gelate tardive, primavere o inverni troppo piovosi, estati siccitose, danni da vento e da grandine) a seguito dei mutamenti climatici, siano all'origine di diversi fattori biotici di danno a carico dei popolamenti forestali (insetti, infezioni fungine, specie neofite etc.), con effetti predisponenti e permanenti anche a distanza di anni. Anche i danni abiotici, provocati o influenzati da fattori climatici comportanti il verificarsi di eventi estremi (schianti da neve e da vento, incendi, frane, colate detritiche,

valanghe) sono in continuo e costante aumento.

8.2.8.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale destinato a compensare, in tutto o in parte, i costi ammissibili sostenuti per la realizzazione di investimenti per la prevenzione dei danni alle foreste.

8.2.8.3.2.3. Collegamenti con altre normative

- regolamento (UE) n. 1407/2013;
- parte II, sezione 2.6 degli “Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2014-2020);
- legge regionale n. 54/75 (Interventi regionali in materia di sistemazione di bacini montani, opere idraulico-forestali, opere idrauliche di competenza regionale);
- legge regionale n. 45/89 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici. Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27).
- legge regionale n. 4/2009 (Gestione e promozione economica delle foreste);
- decreto legislativo n. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- legge n. 353/2000 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi);
- legge regionale n. 21/2013 (Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353);
- DGR 6 giugno 2011, n. 35-2152 (Piano regionale per la previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi);
- legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità);
- decreto legislativo n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- d.p.c.m. 24 maggio 2001 (Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po - PAI).

8.2.8.3.2.4. Beneficiari

- Silvicoltori privati e pubblici e altri enti di diritto privato o pubblico, singoli o associati.
- Regione Piemonte per iniziative realizzate a titolarità regionale.

8.2.8.3.2.5. Costi ammissibili

Sono costi ammissibili unicamente le spese di realizzazione dei progetti per la prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici.

Sono ammesse le seguenti spese:

- creazione di infrastrutture di protezione. Nel caso di fasce parafuoco, il sostegno può coprire anche le spese di manutenzione. Non è concesso alcun sostegno per attività agricole in zone interessate da impegni agroambientali;
- interventi di prevenzione degli incendi o di altre calamità naturali su scala locale, compresi interventi selvicolturali e fitosanitari per la stabilizzazione ecologica di aree forestali potenzialmente a rischio di incendi boschivi o calamità naturali (interventi selvicolturali di prevenzione, di rinaturalizzazione dei popolamenti forestali in base alle tipologie forestali potenziali, creazione di aree di rinnovazione naturale, misure di protezione contro la selvaggina in aree forestali danneggiate, eliminazione del materiale danneggiato, opere di sistemazione idraulico-forestali);
- installazione e miglioramento di attrezzature di monitoraggio degli incendi boschivi, delle fitopatie e delle infestazioni parassitarie e di apparecchiature di comunicazione, anche con l'ausilio di aeromobili a pilotaggio remoto (droni);
- spese generali collegate alle spese di cui ai punti precedenti.

8.2.8.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e delle infestazioni parassitarie il rischio di calamità deve essere giustificato da fondate prove scientifiche e riconosciuto da organismi scientifici pubblici.

Gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi sono limitati alle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio dal Piano regionale per la previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi approvato con la DGR 6 giugno 2011, n. 35-2152.

Per le aziende la cui superficie forestale è superiore alla soglia riportata nella sezione 8.2.8.6 il sostegno è subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente come definito nella medesima sezione.

8.2.8.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Sarà attribuita una priorità agli interventi aventi le seguenti caratteristiche:

- presenza di certificazione di gestione forestale sostenibile;
- localizzazione in zone montane di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- localizzazione nelle fasce fluviali A e B del PAI o classificate a rischio idrogeologico dal PAI;
- localizzazione nei siti della rete Natura 2000 e nelle aree protette.

Le fasce fluviali A e B del PAI sono aree inviduate ad a rischio idrogeologico. In particolare:

- la fascia A di deflusso della piena è costituita dalla porzione di alveo che è sede prevalente, per la piena di riferimento, del deflusso della corrente, ovvero che è costituita dall'insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena;
- la Fascia B di esondazione esterna alla precedente, è costituita dalla porzione di alveo interessata da inondazione al verificarsi dell'evento di piena di riferimento.

I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri di selezione da presentare al Comitato di Sorveglianza.

8.2.8.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'aiuto è pari al 100% della spesa ammissibile nel caso in cui:

- il beneficiario non sia in grado di recuperare l'IVA;
- gli interventi siano realizzati dalla Regione Piemonte a titolarità regionale.

8.2.8.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.8.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Per la valutazione dei rischi vedasi il paragrafo 8.2.8.4.1 Analisi dei Rischi .

8.2.8.3.2.9.2. *Misure di attenuazione*

Per le Misure di Mitigazione volte ad ovviare ai rischi evidenziati vedasi il paragrafo 8.2.8.4.2 Misure di Mitigazione.

8.2.8.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Si rimanda al paragrafo 8.2.8.4.3.

8.2.8.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Sono stati definiti costi semplificati o costi standard specifici, in base all'art. 67 comma 1 lett. b) e comma 5 lettera a) del Reg. (UE) n. 1303/2013 (vedere Allegato al PSR "Proposta di metodologia di Unità di Costi Standard (UCS) per Operazioni della Misura 8 del PSR 2014-20").

Per la definizione e quantificazione dei costi standard è stato conferito apposito incarico a IPLA spa.

La metodologia ha seguito le seguenti fasi:

- individuazione di un numero limitato di operazioni selvicolturali (interventi di miglioramento e interventi di ripristino);
- definizione, per ciascun tipo di intervento, di un costo base di riferimento, ottenuto con medie ponderate dai valori del prezzario della Regione Piemonte - 2016;
- definizione di coefficienti di incremento da applicare ai valori del punto precedente. Tali coefficienti tengono conto di 3 fattori:
 - la raggiungibilità del sito di intervento rispetto alla viabilità silvo-pastorale (la c.d. difficoltà),
 - la morfologia della zona percorsa dall'intervento, in particolare per quanto riguarda la pendenza media (la c.d. accessibilità del sito),
 - lo stadio di sviluppo del soprassuolo, che incide sui tempi di esecuzione delle singole operazioni (la c.d. intensità);
- definizione del valore economico delle operazioni di esbosco che concorre, qualora previsto e/o eseguibile, nella definizione dell'UCS finale dell'intervento.

La metodologia di calcolo e i costi standard sono certificati da Liguria Ricerche s.p.a. (Allegato al PSR "Certificazione Unità di Costi Standard (UCS) per Operazioni della Misura 8 del PSR 2014-20").

Laddove le operazioni non siano riconducibili a costi standard, si potrà ricorrere al prezzario della Regione Piemonte o, se le attività non siano ivi comprese, alla presentazione di analisi prezzi eseguite sulla base delle singole voci del prezzario della Regione Piemonte o, in loro assenza, alla presentazioni di preventivi.

In entrambi i casi, le spese sostenute dovranno essere corredate, in fase di rendicontazione, da idonea documentazione giustificativa.

I costi standard non trovano attuazione nel caso in cui il beneficiario sia tenuto al rispetto delle procedure di evidenza pubblica per l'affidamento dei lavori.

8.2.8.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Cfr. la sezione 8.2.8.6.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Cfr. la sezione 8.2.8.6.

[Forestazione e imboscamento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Non pertinente.

[Forestazione e imboscamento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Non pertinente.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Non pertinente.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

I decreti ministeriali di lotta obbligatoria di interesse forestale per il Piemonte riguardano: *Anoplophora chinensis*, *Thaumetopoea pityocampa*, *Dryocosmus kuriphilus*, *Phytophthora ramorum*, *Bursaphelenchus xylophilus*.

Con riferimento al d.lgs. 214/2005 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di

protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali), in Piemonte è presente *Cryphonectria parasitica*.
Altri organismi potranno essere considerati in funzione delle segnalazioni degli organismi scientifici pubblici.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

L'ubicazione delle aree di rischio di incendi boschivi e la priorità di intervento sono contenute nel Piano regionale AIB approvato con DGR 6 giugno 2011 n. 35-2152.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

Si rimanda all'articolo "Lotta biologica al cinipide galligeno del castagno: la situazione in Piemonte" pubblicato sul numero di gennaio 2015 della rivista Quaderni della Regione Piemonte - Collana Agricoltura :

http://www.regione.piemonte.it/agri/comunicazione/quaderni/corrente/dwd/40_lotta_biologica.pdf

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

Non pertinente.

8.2.8.3.3. 8.4.1 Ripristino dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

Sottomisura:

- 8.4 - Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

8.2.8.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione sostiene interventi di ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici finalizzati al miglioramento della stabilità ecologica di boschi e relativi versanti susseguenti l'evento. Gli interventi sono volti al ripristino dell'equilibrio idrogeologico e delle funzioni di protezione dei boschi venute meno a causa della calamità e possono comprendere:

- interventi selvicolturali di rinaturalizzazione dei popolamenti forestali;
- interventi selvicolturali di ricostituzione;
- opere connesse al ripristino della stabilità a seguito di calamità naturali ed eventi catastrofici biotici e abiotici.

L'operazione risponde prioritariamente al fabbisogno F10 (Prevenire e ripristinare i danni connessi ai climatici, sanitari e fitosanitari, ambientali e all'azione dei selvatici) e secondariamente al fabbisogno F11 (Sostenere il ripristino, il mantenimento e il miglioramento della biodiversità naturale e agraria e del paesaggio). Essa è collegata alla focus area 3B e, secondamente alle focus area 4C e 5E. Essa concorre come segue agli obiettivi trasversali:

- innovazione, attraverso l'adozione di tecniche selvicolturali innovative volte a garantire la stabilità e la conservazione delle foreste alpine;
- ambiente, mediante la conformità alla Strategia nazionale di conservazione della biodiversità, il rispetto dei principi della gestione forestale sostenibile e l'inserimento nei principi per i criteri di selezione della certificazione volontaria della GFS secondo gli standard internazionali (PEFC/FSC);
- cambiamento climatico, mediante la conformità alla Strategia nazionale di adattamento al cambiamento climatico.

Il contributo agli obiettivi trasversali dell'ambiente e del cambiamento climatico è ulteriormente chiarito nella motivazione dell'operazione riportata di seguito.

Nei boschi di montagna e di collina, che hanno prevalentemente funzione protettiva, i danni per fattori abiotici e biotici pregiudicano la funzione di protezione del territorio comportando un aumento del rischio idrogeologico per eventi naturali nel medio-lungo termine. Analogamente ciò si verifica nel caso di boschi situati nelle aree di pertinenza del demanio idrico. È ormai assodato come andamenti stagionali sfavorevoli (inverni poveri di neve, gelate tardive, primavera o inverni troppo piovosi, estati siccitose, danni da vento e da grandine) a seguito dei mutamenti climatici, siano all'origine di diversi fattori biotici di danno a carico dei popolamenti forestali (insetti, infezioni fungine, specie neofite etc.), con effetti predisponenti e permanenti anche a distanza di anni. Anche i danni abiotici, provocati o influenzati da fattori climatici comportanti il verificarsi di eventi estremi (schianti da neve e da vento, incendi, frane, colate detritiche, valanghe) sono in continuo e costante aumento.

8.2.8.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale destinato a compensare, in tutto o in parte, i costi ammissibili sostenuti per la

realizzazione di investimenti volti a ripristinare le foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici.

8.2.8.3.3.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamento (UE) n. 1407/2013;
- parte II, sezione 2.6 degli “Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2014-2020);
- legge regionale n. 54/75 (Interventi regionali in materia di sistemazione di bacini montani, opere idraulico-forestali, opere idrauliche di competenza regionale);
- legge regionale n. 45/89 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici. Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27);
- legge regionale n. 4/2009 (Gestione e promozione economica delle foreste);
- decreto legislativo n. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- legge n. 353/2000 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi);
- legge regionale n. 21/2013 (Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353);
- DGR 6 giugno 2011, n. 35-2152 (Piano regionale per la previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi);
- legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità);
- decreto legislativo n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- d.p.c.m. 24 maggio 2001 (Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po - PAI).

8.2.8.3.3.4. Beneficiari

- Persone fisiche, silvicoltori privati e pubblici e altri enti di diritto privato o pubblico, singoli o associati.
- Regione Piemonte per iniziative realizzate a titolarità regionale.

8.2.8.3.3.5. Costi ammissibili

Sono ammesse le seguenti spese:

- ricostituzione del potenziale forestale danneggiato dagli incendi o da altre calamità naturali, comprese fitopatie, infestazioni parassitarie, eventi catastrofici ed eventi climatici ;
- spese generali collegate alle spese di cui al trattino precedente.

Non è concesso alcun sostegno per il mancato guadagno conseguente ai danni derivanti dalle calamità naturali.

Inoltre saranno evitate sovracompensazioni per effetto di un possibile cumulo con altri strumenti di sostegno nazionali o unionali o con regimi assicurativi privati.

8.2.8.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Il sostegno è subordinato al riconoscimento formale, da parte della pubblica autorità competente, del fatto che si è verificata una calamità naturale e che questa o le misure adottate conformemente alla direttiva 2000/29/CE per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria hanno causato la distruzione di non meno del 20 % del potenziale forestale interessato.

L'entità del danno viene calcolata sulla base del rapporto fra la superficie danneggiata e la superficie interessata dall'evento, certificata da organismi scientifici pubblici.

Per le aziende la cui superficie forestale è superiore alla soglia riportata nella sezione 8.2.8.6 il sostegno è subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente come definito nella medesima sezione.

8.2.8.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Sarà attribuita una priorità agli interventi aventi le seguenti caratteristiche:

- presenza di certificazione di gestione forestale sostenibile;
- localizzazione in zone montane di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- localizzazione nelle fasce fluviali A e B del PAI o classificate a rischio idrogeologico dal PAI;
- localizzazione nei siti della rete Natura 2000 e nelle aree protette.

Le fasce fluviali A e B del PAI sono aree invadute ad a rischio idrogeologico. In particolare:

- la fascia A di deflusso della piena è costituita dalla porzione di alveo che è sede prevalente, per la piena di riferimento, del deflusso della corrente, ovvero che è costituita dall'insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena;
- la fascia B di esondazione esterna alla precedente, è costituita dalla porzione di alveo interessata da inondazione al verificarsi dell'evento di piena di riferimento.

I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri di selezione da presentare al Comitato di Sorveglianza.

8.2.8.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'aiuto è pari al 100% della spesa ammissibile nel caso in cui:

- il beneficiario non sia in grado di recuperare l'IVA;
- gli interventi siano realizzati dalla Regione Piemonte a titolarità regionale.

8.2.8.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.8.3.3.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Per la valutazione dei rischi vedasi il paragrafo 8.2.8.4.1 Analisi dei Rischi.

8.2.8.3.3.9.2. Misure di attenuazione

Per le Misure di Mitigazione volte ad ovviare ai rischi evidenziati vedasi il paragrafo 8.2.8.4.2 Misure di Mitigazione.

Comunque nelle fasi di controllo saranno specificate le ulteriori misure di mitigazione che saranno adottate per evitare sovracompensazioni per il cumulo del sostegno erogato da altri strumenti nazionali o comunitari o per effetto di regimi assicurativi privati.

8.2.8.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Si rimanda al paragrafo 8.2.8.4.3

8.2.8.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Sono stati definiti costi semplificati o costi standard specifici, in base all'art. 67 comma 1 lett. b) e comma 5 lettera a) del Reg. (UE) n. 1303/2013 (vedere Allegato al PSR "Proposta di metodologia di Unità di Costi Standard (UCS) per Operazioni della Misura 8 del PSR 2014-20").

Per la definizione e quantificazione dei costi standard è stato conferito apposito incarico a IPLA spa.

La metodologia ha seguito le seguenti fasi:

- individuazione di un numero limitato di operazioni selvicolturali (interventi di miglioramento e interventi di ripristino);
- definizione, per ciascun intervento, di un costo base di riferimento, ottenuto con medie ponderate dai valori del prezzo della Regione Piemonte - 2016;
- definizione di coefficienti di incremento da applicare ai valori del punto precedente. Tali coefficienti tengono conto di 3 fattori:
 - la raggiungibilità del sito di intervento rispetto alla viabilità silvo-pastorale (la c.d. difficoltà),
 - la morfologia della zona percorsa dall'intervento, in particolare per quanto riguarda la pendenza media (la c.d. accessibilità del sito),
 - lo stadio di sviluppo del soprassuolo che incide sui tempi di esecuzione delle singole operazioni (la c.d. intensità);
- definizione del valore economico delle operazioni di esbosco che concorre, qualora previsto e/o eseguibile, nella definizione dell'UCS finale dell'intervento.

La metodologia di calcolo e i costi standard sono certificati da Liguria Ricerche s.p.a. (Allegato al PSR "Certificazione Unità di Costi Standard (UCS) per Operazioni della Misura 8 del PSR 2014-20").

Laddove le operazioni non siano riconducibili a costi standard, si potrà ricorrere al prezzo della Regione Piemonte o, se le attività non siano ivi comprese, alla presentazione di analisi prezzi eseguite sulla base

delle singole voci del prezzario della Regione Piemonte o, in loro assenza, alla presentazioni di preventivi.

In entrambi i casi, le spese sostenute dovranno essere corredate, in fase di rendicontazione, da idonea documentazione giustificativa.

I costi standard non trovano attuazione nel caso in cui il beneficiario sia tenuto al rispetto delle procedure di evidenza pubblica per l'affidamento dei lavori.

8.2.8.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Cfr. la sezione 8.2.8.6.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Cfr. la sezione 8.2.8.6.

[Forestazione e imboschimento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Non pertinente.

[Forestazione e imboschimento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Non pertinente.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Non pertinente.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

I decreti ministeriali di lotta obbligatoria di interesse forestale per il Piemonte riguardano: *Anoplophora chinensis*, *Thaumetopoea pityocampa*, *Dryocosmus kuriphilus*, *Phytophthora ramorum*, *Bursaphelenchus xylophilus*.
Con riferimento al d.lgs. 214/2005 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali), in Piemonte è presente *Cryphonectria parasitica*.
Altri organismi potranno essere considerati in funzione delle segnalazioni degli organismi scientifici pubblici.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

L'ubicazione delle aree di rischio di incendi boschivi e la priorità di intervento sono contenute nel Piano regionale AIB approvato con DGR 6 giugno 2011 n. 35-2152.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

Si rimanda all'articolo "Lotta biologica al cinipide galligeno del castagno: la situazione in Piemonte" pubblicato sul numero di gennaio 2015 della rivista Quaderni della Regione Piemonte - Collana Agricoltura :
http://www.regione.piemonte.it/agri/comunicazione/quaderni/corrente/dwd/40_lotta_biologica.pdf

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

Non pertinente.

8.2.8.3.4. 8.5.1 Investimenti per accrescere resilienza e pregio ambientale degli ecosistemi forestali

Sottomisura:

- 8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

8.2.8.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione sostiene:

- la diversificazione strutturale e specifica dei popolamenti forestali, per favorire le naturali dinamiche evolutive in atto e la tutela delle specie rare e meno rappresentate e l'adozione di tecniche di intervento rispettose dell'ambiente e del suolo;
- la riqualificazione e il miglioramento di ecosistemi boschivi e di ecosistemi ad essi collegati (prati, pascoli, ambienti umidi, ambienti ospitanti specie particolari quali i tetraonidi, ecc.) per la conservazione ed il miglioramento di habitat di pregio ambientale o di interesse paesaggistico;
- la valorizzazione delle superfici forestali in termini di pubblica utilità a fini ricreativi, turistici, didattici e culturali favorendo l'accessibilità delle superfici, l'orientamento, la conoscenza, l'osservazione e la permanenza nelle stesse da parte del pubblico.

L'operazione risponde prioritariamente al fabbisogno F11 (Sostenere il ripristino, il mantenimento e il miglioramento della biodiversità naturale e agraria e del paesaggio) e secondariamente al fabbisogno F14 (Diffondere le pratiche agricole e forestali idonee ad incrementare il sequestro di carbonio). Essa è collegata alla focus area 4A e secondariamente alla 4C e concorre come segue agli obiettivi trasversali:

- innovazione, attraverso l'adozione di tecniche selvicolturali innovative volte a garantire la stabilità e la conservazione delle foreste alpine;
- ambiente, mediante la conformità alla Strategia nazionale di conservazione della biodiversità, il rispetto dei principi della gestione forestale sostenibile e l'inserimento nei principi per i criteri di selezione della certificazione volontaria della GFS secondo gli standard internazionali (PEFC/FSC);
- cambiamento climatico, mediante la conformità alla Strategia nazionale di adattamento al cambiamento climatico.

Il contributo agli obiettivi trasversali dell'ambiente e del cambiamento climatico è ulteriormente chiarito nella motivazione dell'operazione riportata di seguito.

Nelle aree montane e collinari il bosco svolge un'azione fondamentale di difesa idrogeologica, di tutela della risorsa idrica, di tutela della biodiversità e del paesaggio. Tutto ciò ha influenza anche sui territori di pianura adiacenti. La tutela del bosco è pertanto prioritaria per l'economia rurale e per la salvaguardia del territorio e dei suoi abitanti. In particolare, la biodiversità dei popolamenti forestali è fondamentale per l'adattamento ai cambiamenti climatici. I popolamenti misti di specie autoctone sono inoltre in grado di meglio adattarsi e garantire maggiore resistenza e resilienza ai cambiamenti delle condizioni ambientali e climatiche, garantendo la stabilità del bosco a lungo termine. La persistenza delle foreste contribuisce anche alla depurazione delle acque e dell'aria, al sequestro del carbonio, alla conservazione del suolo e del

paesaggio e alla fruibilità pubblica.

8.2.8.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale destinato a compensare, in tutto o in parte, i costi ammissibili sostenuti per la realizzazione di investimenti volti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestal.

8.2.8.3.4.3. Collegamenti con altre normative

- legge regionale n. 54/75 (Interventi regionali in materia di sistemazione di bacini montani, opere idraulico-forestali, opere idrauliche di competenza regionale);
- legge regionale n. 45/89 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici. Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27);
- legge regionale n. 4/2009 (Gestione e promozione economica delle foreste);
- decreto legislativo n. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità);
- decreto legislativo n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

8.2.8.3.4.4. Beneficiari

- Silvicoltori privati e pubblici e altri enti di diritto privato o pubblico, singoli o associati.
- Regione Piemonte per iniziative realizzate a titolarità regionale.

8.2.8.3.4.5. Costi ammissibili

Ai sensi dell'art. 35, par. 6 del Reg. (UE) n. 702/2014, gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:

- a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili; i terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10 % dei costi totali ammissibili dell'intervento in questione;
- b) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore

di mercato.

c) costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui alle lettere a) e b);

d) acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;

e) costi di stesura di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti.

In particolare, sono ammesse le seguenti spese:

- investimenti che contribuiscono ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali;
- spese generali collegate alle spese di cui al trattino precedente.

Sono ammesse spese per i seguenti interventi:

- interventi selvicolturali, compresi eventuali interventi fitosanitari, di rinaturalizzazione dei popolamenti forestali in base alle tipologie forestali potenziali e in favore della rinnovazione naturale;
- realizzazione di misure e di azioni di miglioramento, restauro e riqualificazione del patrimonio forestale naturale;
- adozione di tecniche di lavorazione ed esbosco rispettose dell'ambiente e del suolo;
- realizzazione di attività puntuali quali diradamento, potatura, rimboschimento, rinfoltimento o sostituzione di specie forestali, purché effettuate utilizzando specie autoctone, con valore ecologico più elevato di quelle, non autoctone, aliene o non adatte alle condizioni pedoclimatiche del luogo, presenti prima dell'intervento;
- valorizzazione delle superfici forestali in termini di pubblica utilità a fini ricreativi, turistici, didattici e culturali.

Eventuali benefici economici conseguiti nel lungo periodo non sono esclusi a priori.

I costi di manutenzione, di esercizio e funzionamento non sono considerati spese ammissibili.

Le attività puntuali ammesse a finanziamento potranno essere attuate una sola volta in tutta la durata del programma o del periodo di validità del piano di gestione forestale.

8.2.8.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

L'operazione sarà attuata su tutto il territorio forestale regionale.

I beneficiari dovranno avere il possesso delle superfici forestali oggetto di intervento per un periodo pari almeno alla durata dell'impegno.

Per le aziende la cui superficie forestale è superiore alla soglia riportata nella sezione 8.2.8.6 il sostegno è subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente come definito nella medesima sezione.

8.2.8.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Sarà attribuita una priorità agli interventi che:

- interessano aree forestali a funzione protettiva diretta e/o indiretta;
- sono finalizzati alla conservazione e al recupero di habitat di pregio al di fuori delle aree di tutela già esistenti;
- localizzati nelle tipologie areali A e B;
- interessano superfici superiori ai 10 ettari;
- coinvolgono proprietà di più soggetti diversi.

I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri di selezione da presentare al Comitato di Sorveglianza.

8.2.8.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'aiuto è pari al 100% della spesa ammissibile nel caso in cui:

- il beneficiario non sia in grado di recuperare l'IVA;
- gli interventi siano realizzati dalla Regione Piemonte a titolarità regionale.

8.2.8.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.8.3.4.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Cfr sezione 8.2.8.4.1

8.2.8.3.4.9.2. Misure di attenuazione

Cfr sezione 8.2.8.4.2.

8.2.8.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

Cfr sezione 8.2.8.4.3

8.2.8.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Sono stati definiti costi semplificati o costi standard specifici, in base all'art. 67 comma 1 lett. b) e comma 5 lettera a) del Reg. (UE) n. 1303/2013 (vedere Allegato al PSR "Proposta di metodologia di Unità di Costi Standard (UCS) per Operazioni della Misura 8 del PSR 2014-20").

Per la definizione e quantificazione dei costi standard è stato conferito apposito incarico a IPLA spa.

La metodologia ha seguito le seguenti fasi:

- individuazione di un numero limitato di operazioni selvicolturali (interventi di miglioramento e interventi di ripristino);
- definizione, per ciascun intervento, di un costo base di riferimento, ottenuto con medie ponderate dai valori del prezzo della Regione Piemonte - 2016;
- definizione di coefficienti di incremento da applicare ai valori del punto precedente. Tali coefficienti tengono conto di 3 fattori:
 - la raggiungibilità del sito di intervento rispetto alla viabilità silvo-pastorale (la c.d. difficoltà),
 - la morfologia della zona percorsa dall'intervento, in particolare per quanto riguarda la pendenza media (la c.d. accessibilità del sito),
 - lo stadio di sviluppo del soprassuolo che incide sui tempi di esecuzione delle singole operazioni (la c.d. intensità);
- definizione del valore economico delle operazioni di esbosco che concorre, qualora previsto e/o eseguibile, nella definizione dell'UCS finale dell'intervento.

La metodologia di calcolo e i costi standard sono certificati da Liguria Ricerche s.p.a. (Allegato al PSR "Certificazione Unità di Costi Standard (UCS) per Operazioni della Misura 8 del PSR 2014-20").

Laddove le operazioni non siano riconducibili a costi standard, si potrà ricorrere al prezzo della Regione Piemonte o, se le attività non siano ivi comprese, alla presentazione di analisi prezzi eseguite sulla base delle singole voci del prezzo della Regione Piemonte o, in loro assenza, alla presentazioni di preventivi.

In entrambi i casi, le spese sostenute dovranno essere corredate, in fase di rendicontazione, da idonea documentazione giustificativa.

I costi standard non trovano attuazione nel caso in cui il beneficiario sia tenuto al rispetto delle procedure di evidenza pubblica per l'affidamento dei lavori.

8.2.8.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Cfr. la sezione 8.2.8.6.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Cfr. la sezione 8.2.8.6.

[Forestazione e imboscamento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

[Forestazione e imboscamento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Non pertinente.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Non pertinente.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

Non pertinente.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

Non pertinente.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

Non pertinente.

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

Gli investimenti ammissibili che riguardano la componente ambientale delle foreste sono:

- investimenti a carattere ambientale, volti a favorire le dinamiche naturali e ad aumentarne resistenza, resilienza e biodiversità, anche adottando metodologie di lavoro meno impattanti dal punto di vista ambientale;
- investimenti a finalità pubblica volti a favorire la fruizione pubblica della componente foresta più ampia, consapevole e orientata correttamente.

8.2.8.3.5. 8.6.1 Investimenti per incrementare il potenziale economico delle foreste e dei prodotti forestali

Sottomisura:

- 8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

8.2.8.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione sostiene investimenti intesi a incrementare il potenziale forestale o ad accrescere il valore aggiunto dei prodotti forestali attraverso:

- l'ammodernamento del parco macchine ed attrezzature, anche a carattere innovativo, per le attività di raccolta, trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti della selvicoltura
- il miglioramento dell'accesso alle superfici forestali
- l'adozione di sistemi di certificazione di gestione forestale sostenibile e di tracciabilità dei prodotti della selvicoltura
- la adozione di tecnologie e processi, anche innovativi, attraverso la meccanizzazione di specifiche fasi di lavorazione, la unificazione di più stadi disgiunti di lavorazione, l'ottimizzazione o riduzione dei consumi energetici.

L'operazione risponde prioritariamente al fabbisogno 4 (Migliorare la redditività delle imprese agricole, agroalimentari e forestali) e secondariamente al fabbisogno 14 (Diffondere le pratiche agricole e forestali idonee ad incrementare il sequestro di carbonio)

Essa è collegata alla focus area 2A e concorre come segue agli obiettivi trasversali:

- innovazione, attraverso l'introduzione di macchine ed attrezzature più moderne e dai caratteri di innovazione e l'adozione di metodologie e processi di utilizzazione più efficienti ed il miglioramento delle modalità di esbosco; di accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali attraverso la loro trasformazione, mobilitazione e commercializzazione;
- ambiente, mediante la conformità alla Strategia nazionale di conservazione della biodiversità, il rispetto dei principi della gestione forestale sostenibile e l'inserimento nei principi per i criteri di selezione della certificazione volontaria della GFS secondo gli standard internazionali (PEFC/FSC), nonché l'adozione di metodologie e processi di utilizzazione più efficienti ed il miglioramento delle modalità di esbosco
- cambiamento climatico, mediante la conformità alla Strategia nazionale di adattamento al cambiamento climatico ed attraverso ammodernamento del parco macchine ed attrezzature, più efficienti ed a minore impatto in termini di consumi ed emissioni

Gli interventi previsti dalla presente operazione potranno essere attivati singolarmente e/o in modo combinato in progetti specifici multimisura e/o multifondo a più alto valore aggiunto, secondo un approccio territoriale, settoriale o per aree tematiche nel raggiungimento di più obiettivi sinergici, seppur afferenti ad ambiti tematici diversi, contribuendo al raggiungimento di più priorità e al soddisfacimento di più fabbisogni.

8.2.8.3.5.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

- Contributo in conto capitale destinato a compensare, in tutto o in parte, i costi ammissibili sostenuti per la realizzazione di investimenti.

- Contributo in conto interessi o accesso a fondo di rotazione.

8.2.8.3.5.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1407/2013;
parte II, sezione 2.6 degli “Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2014-2020);
legge regionale n. 54/75 (Interventi regionali in materia di sistemazione di bacini montani, opere idraulico-forestali, opere idrauliche di competenza regionale);
legge regionale n. 45/89 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici. Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27);
legge regionale n. 4/2009 (Gestione e promozione economica delle foreste);
decreto legislativo n. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità);
decreto legislativo n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

8.2.8.3.5.4. Beneficiari

- Silvicoltori privati e pubblici e altri enti di diritto privato o pubblico, singoli o associati.
- PMI.

Silvicoltori: soggetti, pubblici o privati, singoli o associati, proprietari o che abbiano il legittimo possesso e la gestione delle superfici forestali interessate dagli interventi selvicolturali.

PMI: definite nella raccomandazione 2003/361/CE che operano nel settore forestale e che risultano regolarmente iscritte all’Albo delle imprese forestali del Piemonte.

8.2.8.3.5.5. Costi ammissibili

Sono ammesse le seguenti spese per la realizzazione dei seguenti investimenti:

- a. acquisto di macchine e attrezzature destinate ad operazioni di abbattimento, allestimento, concentramento, esbosco, cippatura, caricamento, movimentazione e trasporto in bosco dei prodotti legnosi forestali e dell’arboricoltura da legno, inclusa la realizzazione della viabilità forestale eventualmente necessaria;
- b. acquisto di rimorchi specializzati o di container scarrabili per il trasporto del cippato;
- c. acquisto di macchine, attrezzature e impianti per la classificazione dei prodotti forestali;
- d. acquisti di macchine e attrezzature mobili destinate allo svolgimento delle prime lavorazioni del legno: piccoli impianti mobili di segazione e macchine per la preparazione della legna da ardere;
- e. realizzazione di interventi selvicolturali (diradamenti, potature, ecc.) purché realizzate una sola volta durante il periodo di validità del programma o del piano di gestione;
- f. rimboschimenti o rinfoltimenti utilizzando specie autoctone adatte alla stazione;
- g. realizzazione di piste forestali per l’accesso alle superfici forestali aziendali e la mobilitazione del materiale legnoso;
- h. l’elaborazione di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti;
- i. spese generali e per consulenza tecnica da parte di tecnici abilitati necessarie per la realizzazione degli

investimenti.

8.2.8.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

Sono ammessi gli investimenti che interessano la fase di prima trasformazione per la produzione di semilavorati, precedente la fase di trasformazione industriale, quali, p.e., piccoli impianti mobili di segazione e macchine per la preparazione della legna da ardere. Non sono ammessi gli investimenti che interessano la fase di trasformazione industriale per la la produzione di prodotti finiti a partire da semilavorati.

Sono escluse dal sostegno le imprese che lavorano un volume di legname tondo superiore a 10.000 metri cubi all'anno.

Gli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima o come fonte di energia sono limitati alle lavorazioni precedenti la prima trasformazione industriale. Le macchine, attrezzature e procedimenti di raccolta devono essere rispettosi del suolo e delle risorse forestali.

Non sono ammissibili al sostegno le seguenti tipologie di costi:

- i costi di manutenzione, di esercizio e funzionamento.
 - i costi per la realizzazione di strade o piste forestali a servizio di più soggetti;
 - i costi per la realizzazione di rimboschimenti costituenti la normale rinnovazione dei popolamenti utilizzati;

 - i costi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti utilizzando specie non autoctone, aliene o inadatte alla stazione;
 - i costi amministrativi di certificazione di gestione forestale sostenibile o di altri regimi di certificazione basati sul mercato.
 - i costi per l'acquisto di beni non durevoli, o non ammortizzabili (dispositivi di protezione individuale, abbigliamento, attrezzi manuali, motoseghe, decespugliatori spalleggiati, nonché ganci, catene, choker, carrucole e altra attrezzatura complementare alle macchine acquistata separatamente dalle stesse)
- Le PMI devono risultare regolarmente iscritte all'Albo delle imprese forestali del Piemonte.

Nella domanda di sostegno i richiedenti dovranno fornire elementi informativi atti a dimostrare che gli investimenti previsti determinano un aumento del potenziale economico delle foreste, stabilito sulla base dei volumi di legname raccolto.

8.2.8.3.5.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Sarà attribuita una priorità ai seguenti aspetti:

- PMI iscritte all'Albo delle imprese forestali del Piemonte da più di un anno;
- disponibilità e gestione di una superficie forestale non inferiore a 100 ha, di cui almeno il 50% con funzione produttiva o produttiva-protettiva

I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri di selezione da presentare al Comitato di Sorveglianza.

8.2.8.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'intensità del sostegno è pari al 40% della spesa ammessa e dei costi documentati ed effettivamente sostenuti per la realizzazione degli investimenti.

8.2.8.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.8.3.5.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Per la valutazione dei rischi vedasi il paragrafo 8.2.8.4.1 Analisi dei Rischi

8.2.8.3.5.9.2. *Misure di attenuazione*

Per le Misure di Mitigazione volte ad ovviare ai rischi evidenziati vedasi il paragrafo 8.2.8.4.2 Misure di Mitigazione

8.2.8.3.5.9.3. *Valutazione generale della misura*

Si rimanda al paragrafo 8.2.8.4.3

8.2.8.3.5.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L'importo del sostegno relativo alla realizzazione di piste forestali per l'accesso alle superfici forestali aziendali e la mobilitazione del materiale legnoso sarà conteggiato sulla base di unità di costi standard, come previsto dall'art. 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013 che ne prevede l'adozione.

Laddove le operazioni non siano riconducibili a costi standard, si potrà ricorrere al prezzario della Regione Piemonte. In tal caso, le spese sostenute dovranno essere corredate, in fase di rendicontazione, da idonea documentazione giustificativa.

I costi sono conformi agli articoli 65 e 69 del regolamento (UE) n. 1303/2013, all'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 807/2014.

Per la determinazione dei costi standard, ci si è basati, ai sensi dell'art. 67, paragrafo 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, su di un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile.

Per la definizione e quantificazione delle UCS è stato conferito (DD n. 1715 del 20.07.2015) apposito incarico al Politecnico di Torino – Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture– Responsabile scientifico Prof. Ing. Marco Bassani.

Le UCS sono state definite mutuando i metodi di calcolo impiegati nell'ingegneria stradale:

- il metodo **parametrico** prevede la quantificazione del costo unitario elementare per uno sviluppo lineare di infrastruttura (es. m, km), da cui l'importo totale deriva dal prodotto delle due quantità.

Tale metodo è tipicamente usato negli studi di fattibilità e nei progetti preliminari.

Il metodo parametrico prevede un numero di UCS molto limitato, è rapido e semplice da applicare e prevede la possibilità di determinare le UCS per via statistica sulla base di casi precedenti. Ma può presentare un forte disequilibrio tra costi medi dei progetti. In relazione ai principi fondamentali, esso potrebbe ritenersi giusto e verificabile ma non equo.

- Il metodo **analitico** è basato sul disegno di sezioni trasversali tipo dalle quali si individuano, in modo analitico, le quantità complessive corrispondenti alle diverse lavorazioni. Il costo complessivo è dato dunque dalla somma dei costi delle lavorazioni per le quantità computate.

Tale metodo è tipicamente usato nei progetti definitivi ed esecutivi.

Le caratteristiche consistono nell'elevato numero di UCS (uno per tipo di lavorazione), nella valutazione delle quantità basata sulla contabilità di campo, nella possibilità di aggiornare annualmente le UCS mediante il prezzario.

In relazione ai principi fondamentali esso potrebbe ritenersi giusto, equo e verificabile.

- Il metodo **misto**, infine, prevede la quantificazione delle UCS per sezioni tipo di lunghezza unitaria (es. 1 m). Esso sintetizza sia le caratteristiche proprie della metodologia parametrica, poiché è riferito ad un'unità di lunghezza specifica, sia quelle della metodologia analitica, poiché basata sulla valutazione economica di una sezione tipologica.

Anche esso può pertanto ritenersi giusto, equo e verificabile.

In quest'ultima tipologia rientra la metodologia utilizzata. Essa appare quella di più concreta applicazione, in quanto è strettamente collegata a due parametri (tipologia costruttiva e sviluppo lineare), che sono facilmente quantificabili e verificabili.

Le sezioni tipologiche hanno caratteristiche che variano a seconda del tipo di infrastruttura (pista o strada), della pendenza trasversale del pendio rispetto alla linea d'asse dell'infrastruttura, e della larghezza della carreggiata. Inoltre, sono state definite delle UCS per alcuni particolari costruttivi ricorrenti e principalmente costituiti da elementi di smaltimento delle acque meteoriche (opere idrauliche del corpo stradale). Per questi particolari costruttivi le UCS sono computate, a seconda dei casi, per sezione tipologica oppure per elemento.

E' stato quindi prodotto un "catalogo delle UCS", allegato al PSR, che fornisce un ventaglio "discreto" di soluzioni. Tuttavia, è fatta salva la possibilità di colmare le lacune presenti nel catalogo andando a computare: (a) Unità di Costo Standard ottenute per interpolazione lineare delle UCS disponibili da catalogo quando i parametri geometrici ricadono all'interno degli intervalli di variabilità considerati; (b) Unità di Costo Standard nuove, utilizzando la stessa metodologia di calcolo, quando i parametri geometrici ricadono al di fuori degli intervalli di variabilità considerati nel presente documento.

Le sezioni e i particolari costruttivi sono stati individuati privilegiando le tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica e riferendosi alla migliore pratica costruttiva che emerge dalla consultazione dei seguenti documenti e testi di riferimento del settore forestale:

Hippoliti G. (2003). *Note Pratiche per la realizzazione della Viabilità Forestale*. Ed. Compagnai delle

Foreste, 96 pp.

Regione Lombardia (2003). *Direttiva Relativa alla Viabilità Locale di Servizio all'attività' Agro-Silvopastorale*. Allegato alla deliberazione di Giunta Regionale n. VII/14016 del 8 agosto 2003, 80 pp.

Cielo P., Gottero F., Morera A., Terzuolo P. (2003). *La Viabilità Agro-Silvopastorale: Elementi di Pianificazione e progettazione*. IPLA - Regione Piemonte, 106 pp.

Regione Toscana (2013). *La Progettazione, la Realizzazione e la Manutenzione della Viabilità Forestale e delle Opere Connesse*. Centro stampa Giunta Regione Toscana, 140 pp.

La quantificazione economica della generica UCS è stata individuata ricorrendo all'uso dell'elenco prezzi della Regione Piemonte per l'anno 2015 (*Prezzi di Riferimento per Opere e Lavori Pubblici nella Regione Piemonte*). Il prezzario regionale rappresenta l'elenco ufficiale di "prezzi congrui", corrispondenti ai prezzi effettivi del mercato delle costruzioni.

Nelle UCS sono compresi i soli costi diretti costituiti da tutti gli oneri delle lavorazioni per la realizzazione dell'elemento costruttivo: i costi dei materiali, delle macchine e delle eventuali attrezzature, dei trasporti, dei noli e della manodopera, dalle spese generali d'impresa (riconosciute con aliquota del 13% sul costo dei lavori) e dagli utili d'impresa (calcolati applicando il 10% sul costo complessivo desunto dai lavori e dalle spese generali).

Sono invece esclusi dalle UCS i costi indiretti, comprendenti: eventuali lavori in economia, i rilievi e le indagini, gli imprevisti e le spese tecniche di progettazione, etc.

A titolo di esempio si riporta la scheda descrittiva per l'UCS relativa alla costruzione di una pista forestale.

La tipologia costruttiva e le principali variabili sono evidenziate nella parte superiore della scheda.

La parte centrale è costituita dalla rappresentazione grafica della sezione tipo.

La parte inferiore riporta le voci delle lavorazioni elementari necessarie, con il riferimento al prezzario regionale e le quantificazioni.


Alla scheda sopra riportata segue una tabella (qui omessa) per il calcolo dell'UCS che si ottiene applicando gli importi unitari del prezzario regionale 2015 alle quantità indicate.

Nel caso rappresentato l'UCS risulta pari a 154,26 € / m lineare.

Gli importi così calcolati (le UCS sono diverse centinaia e sono raccolte in un catalogo allegato al PSR) potranno essere oggetto di revisione periodica, da notificare ai competenti uffici comunitari.

L'adeguatezza della metodologia e l'esattezza dei calcoli, in conformità al paragrafo 2 dell'art. 62 del Reg. UE n. 1305/2013 sono stati verificati dal Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico di Torino, organismo dotato della necessaria perizia e indipendenza, appositamente incaricato (DD n. 1716 del 20.07.2015).

La dichiarazione (certificato) rilasciata dal suddetto Organismo, che attesta l'esattezza e l'adeguatezza dei calcoli, è acclusa al PSR.



8.2.8.3.5.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Cfr. la sezione 8.2.8.6.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Cfr. la sezione 8.2.8.6.

[Forestazione e imboschimento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Non pertinente.

[Forestazione e imboscamento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Non pertinente.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Non pertinente.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

Non pertinente.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

Non pertinente.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

Non pertinente.

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

Non pertinente.

8.2.8.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.8.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Ambiti di osservazione del rischio segnalati dal documento di lavoro “Guidance fiche – Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU)1305/2013 [EAFRD]“ per la misura 8 e loro riferimenti alla formulazione della misura nel PSR.

In base all'esperienza maturata sono stati rilevati i seguenti problemi:

Misura 122: alcune criticità nella acquisizione della disponibilità delle superfici intercluse a causa della elevata frammentazione della proprietà nelle aree montane o perché i proprietari erano irreperibili.

Misura 221: problemi nella individuazione delle superfici risolti con rilievi GPS e nella fotointerpretazione dell'uso, risolti con sopralluoghi in campo

Misura 226 non ha evidenziato particolari criticità tranne casi in cui le superfici risultano di difficile percorribilità a causa del terreno impervio

Misure 123.2 e 125.1 e 227 non hanno evidenziato particolari criticità.

Da tale analisi sono emerse le seguenti valutazioni

R1: Procedure di gara per i beneficiari privati

Rischio legato alle procedure di selezione dei fornitori che deve garantire concorrenza, trasparenza e pubblicità per ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2: Ragionevolezza dei costi

Rischio legato all'uso di prezziari non aggiornati o nel reperire più preventivi confrontabili quando i particolari sono difficilmente reperibili o distribuiti da un unico fornitore

R3: Sistemi di verifica e controllo adeguati

Rischio legato a:

complessità nella stesura della domanda di aiuto e pagamento per gli aspetti amministrativo e finanziario
attuazione dei controlli su duplicazione del sostegno o rispetto cumulo aiuti di stato

R4: Appalti pubblici

Rischio presente quando non vengono utilizzate in modo corretto le norme sugli appalti pubblici

R5: Impegni difficili da verificare e/o controllare

Rischio presente nel caso di investimenti che interessano superfici forestali di difficile misurazione in quanto

- collocate in aree montane impervie;
- di difficile percorribilità quando interessate da danni da incendi o altre calamità naturali
- copertura dei satelliti per i rilievi GPS insufficiente.

Nel caso di imboschimento dalla fotointerpretazione non sempre è agevole distinguere i nuovi impianti dalle altre colture

R6 Pre-condizioni e criteri di ammissibilità

La determinazione delle pre-condizioni e dei criteri di priorità non evidenzia rischi specifici;

R7 Selezione dei beneficiari

Il sistema per la selezione dei beneficiari non evidenzia rischi specifici;

R8 Sistemi Informatici

Il Sistema Informativo Integrato per la gestione delle domande e per il monitoraggio fisico e finanziario non ha evidenziato rischi specifici.

Presenti criticità nella usabilità dei servizi da parte dei beneficiari quali:

- scarsa propensione all'innovazione e alla adozione di moderne tecniche di gestione di impresa, dei flussi finanziari o delle merci
- scarsa alfabetizzazione informatica;
- servizi non tarati sul livello di capacità d'uso

R9 Domande di pagamento

Rischio legato alla difficoltà di realizzare gli investimenti in totale conformità con quanto ammesso all'aiuto per:

- differenza temporale tra il momento di presentazione della domanda ed quello in cui l'investimento viene realmente realizzato
- necessità di adattamento degli interventi alle reali condizioni del territorio in aree montane, mutevoli nel tempo
- scarsa conoscenza delle norme contabili e amministrative che regolano la concessione ed il pagamento del sostegno.

- in aree montane interventi influenzati dall'andamento climatico e stagionale;
- difficoltà a ottenere entro i termini stabiliti autorizzazioni necessarie per realizzare gli investimenti

Non si sono invece rilevati rischi di sovracompensazione per effetto del possibile cumulo del sostegno ricevuto con altri strumenti di sostegno regionali, nazionali o comunitari, né con altri regimi, nemmeno finanziari, o per effetto di regimi assicurativi privati, in quanto il sostegno è oggetto di monitoraggio in base alle norme sugli aiuti di stato e al D. lgs. 33/2013 che prevede la pubblicazione di tutti i contributi e dazioni comunque erogate.

8.2.8.4.2. Misure di attenuazione

Per ovviare ai rischi evidenziati potranno essere adottate le seguenti misure:

M1: Procedure di gara per i beneficiari privati

Per la scelta dei fornitori dovranno essere garantite la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità al fine di ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo, con:

- confronto tra più preventivi di spesa nel caso di acquisto di beni materiali
- presentazione di computi metrici analitici redatti utilizzando voci di spesa unitarie previste dal prezzario di riferimento;

M2: Ragionevolezza dei costi

Una spesa è considerata ammissibile se risponde ai principi di ragionevolezza e di sana gestione finanziaria in termini di economicità ed efficienza. La congruità e ragionevolezza della spesa sarà assicurata attraverso:

- utilizzo del prezzario di riferimento approvato dalla Regione Piemonte;
- acquisizione di più preventivi di spesa nel caso di acquisto di beni materiali; nel caso di beni difficilmente reperibili o distribuiti da un unico fornitore dovrà essere fornita idonea giustificazione

M3: Sistemi di verifica e controllo adeguati

Si potranno attuare

- Azioni di informazione mirata;
- Semplificare le procedure di accesso e di erogazione delle informazioni e dei servizi
- Predisporre moduli e modelli più chiari con indicazioni per la corretta compilazione
- Semplificare i controlli con l'interrogazione di più banche dati per la verifica incrociata;
- Fissare regole di comportamento chiare e indicare puntualmente la documentazione da produrre

- Stabilire poche metodologie di pagamento e indicare puntualmente la documentazione da produrre;

Successive fasi di valutazione di verificabilità e controllabilità saranno svolte parallelamente alla redazione delle disposizioni regionali, di concerto tra AdG e OPR.

M4: Appalti pubblici

Dovrà sempre essere rispettata la normativa sugli appalti pubblici e dovrà essere presentata e sarà oggetto di verifica la documentazione inerente la procedura di selezione dei fornitori e/o di affidamento degli appalti.

M5: Impegni difficili da verificare e/o controllare

Adozione di metodi di misurazione idonei alla morfologia del territorio attraverso:

- adozione di metodi alternativi o aggiuntivi per la determinazione delle superfici, in particolare l'utilizzo di ricevitori GPS multi sistema (GPS-GLONASS-GALILEO)
- predeterminare a tavolino il momento ottimale in termini di copertura del segnale GPS per il rilievo in campo;
- effettuare misurazioni indirette con fotointerpretazione delle aree interessate e con strumenti WEBGIS;
- incrementare i sopralluoghi in situ per determinare l'uso del suolo corretto e la presenza di impianti di imboscamento di neoformazione;

M7 Selezione dei beneficiari

Non si evidenzia la necessità di adottare misure di mitigazione;

M8 Sistemi Informatici

Il nuovo Sistema Informativo Integrato per la gestione delle domande e per il monitoraggio fisico e finanziario sarà oggetto di un intervento evolutivo per ovviare alle criticità riscontrate.

Si potranno inoltre attuare:

- azioni di alfabetizzazione informatica e per la adozione di strumenti dell'ICT;
- miglioramento della usabilità dei servizi
- Vincolare l'accesso agli aiuti alla adozione di moderni strumenti dell'ICT;

M9 Domande di pagamento

Azioni saranno volte a :

- Differenziare le procedure di controllo per le diverse tipologie di contabilità aziendale;
- Uniformare le procedure e la terminologia nei bandi e nelle norme di attuazione;

- Predisporre documenti esplicativi e strumenti informativi e divulgativi;
- Programmare l'apertura dei bandi per assicurare tempi sufficienti per la progettazione degli interventi e la loro conclusione e ovviare a possibili ritardi causati dall'andamento climatico e stagionale;
- Prevedere un'adeguata distribuzione dei carichi di lavoro e supportare l'istruttoria per il rilascio di autorizzazioni anche con accordi tra amministrazioni diverse
- prevedere procedure che consentano di adattare gli interventi alle mutevoli condizioni operative delle aree montane;
- prevedere l'interrogazione di più banche dati per il controllo e la verifica incrociata

8.2.8.4.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio per aderire alle operazioni definiti nelle disposizioni attuative e riportate nei bandi tenuto conto delle esigenze di rendere trasparenti le procedure per i richiedenti. Le condizioni per l'effettiva controllabilità saranno ulteriormente definite e dettagliate nei documenti di esecuzione.

8.2.8.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Cfr. l'operazione 8.1.1.

8.2.8.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

La L.r. n. 4/2009 “Gestione e promozione economica delle foreste” (<http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/coord/c2009004.html>) disciplina la pianificazione forestale regionale su tre livelli.

Il livello intermedio è costituito dai Piani Forestali Territoriali (PFT) che comprendono l'inventario e la carta forestale, assegnano la funzione prevalente (produzione, protezione, naturalistica, turistico-ricreativa) e elaborano gli scenari di gestione. Per tale ragione i PFT possono essere considerati strumenti di gestione forestale equivalenti per le tipologie di foreste in cui non risulta conveniente la redazione di un PFA. I PFT coprono tutto il territorio regionale.

Il livello di dettaglio è costituito dai Piani Forestali Aziendali (PFA) che sono predisposti solo quando è prevista una gestione attiva delle foreste. Dalla bibliografia emerge che l'estensione minima dei PFA dovrebbe essere superiore a 100 ettari boscati appartenenti ad un unico soggetto gestore affinché vi sia una sostenibilità economico-finanziaria.

La dimensione minima di superficie forestale al di sopra della quale le aziende, per poter accedere all'aiuto, devono presentare informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale (PFA) o da un documento equivalente (PFT) è fissata in 100 Ha, come previsto al comma 2, secondo paragrafo, dell'art. 21 del Reg. (UE) n. 1305/2015.

Tale limite è basato su considerazioni di carattere tecnico-economico. Redigere un PFA ha un costo che solo la gestione di superfici forestali di estensione superiore ne consentono l'ammortamento. Dal punto di vista prettamente tecnico poi, il PFA programma gli interventi selvicolturali per garantire la perpetuità e la costanza della produzione nel tempo, contestualmente alla conservazione nelle condizioni ottimali del bosco. Ciò implica la necessità di gestire superfici di dimensioni sicuramente più ampie.

Entro tale limite inoltre rientrano tutte le realtà forestali di un certo rilievo, soprattutto di enti pubblici, anche in relazione alla elevata frammentazione delle proprietà privata, soprattutto in area montana.

Inoltre dalla analisi delle superfici forestali delle aziende agricole emerge che quelle con una superficie forestale di almeno 100 ha rappresentano circa il 51% della superficie forestale aziendale totale (181.000).

Infine la gestione forestale secondo principi di sostenibilità conformi alla gestione forestale sostenibile quale definita dalla Conferenza Ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993 è comunque assicurata dalle norme dettate dalla Legge Forestale regionale e dagli indirizzi selvicolturali obbligatori indicati nel Regolamento Forestale regionale

In base alle norme regionali in materia inoltre, interventi selvicolturali che interessano superfici superiori ad una predeterminata soglia devono essere oggetto di una specifica istanza. In particolare è necessario presentare:

- comunicazione semplice per interventi al di sotto di 5 ha.
- comunicazione con relazione tecnica, per interventi al di sotto di 10 ettari.
- autorizzazione con progetto di intervento oltre i 10 ha e fino ad massimo di 50 ha (progetto pluriennale)

Sia la relazione tecnica che il progetto di intervento si differenziano da un piano di gestione unicamente per essere relativi alle sole superfici oggetto di intervento anziché alla intera superficie aziendale. Essi individuano interventi selvicolturali puntuali nel rispetto delle norme dettate dal regolamento forestale, e sono quindi conformi ai principi di gestione sostenibile delle foreste.

Sono inoltre considerati strumenti equivalenti ai piani di gestione gli strumenti obbligatori di pianificazione attinenti, quali: Piano Paesaggistico Regionale (D.G.R. 18 Maggio 2015, n. 20-1442), che detta indirizzi, direttive e prescrizioni anche in merito alla corretta gestione delle superfici forestali; Piani di gestione dei siti Natura 2000 e altre zone ad alto valore naturalistico (Parchi e le Altre Aree Protette) che per loro natura sono conformi ai criteri generali di gestione sostenibile.

Tali documenti permettono di garantire che gli interventi selvicolturali finanziati siano realizzati nel pieno rispetto dei principi di gestione forestale sostenibile quale definita dalla Conferenza Ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

[Forestazione e imboschimento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Si rimanda a quanto descritto nelle singole operazioni.

[Forestazione e imboschimento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

8.2.8.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

--